



**Finanziato
dall'Unione Europea
NextGenerationEU**

Comune di Castello di Godego

Rep. n. 1328 del 21.07.2023

CONVENZIONE DI INCARICO

**PER LA DIREZIONE LAVORI MISURA E CONTABILITA' E
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE**

di:

**“LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN NUOVO POLO D'INFANZIA
COMPRENDEnte ASILO NIDO E SCUOLA DELL'INFANZIA A
CASTELLO DI GODEGO LOTTO 1. INTERVENTO FINANZIATO
DELL'UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU. PNRR
M4.C1.I1.1. CUP E31B21002120005 CIG 98211540AC**

Premesso che il Responsabile dell'Ufficio L.L.P.P., con determinazioni area tecnica n. 105/257 del 22.06.2023 e n.112/267 del 27.06.2023, stabiliva di affidare a RTP Studio Breda Patrizi-Zen Giuliano-Marigo Nicola di Padova l'incarico di direzione lavori, misura, contabilità, nonché coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione di:

“Lavori di realizzazione di un nuovo polo d'infanzia comprendente asilo nido e scuola dell'infanzia a Castello di Godego Lotto 1 Intervento finanziato dell'Unione Europea – NextgenerationEU. Pnrr. M4.C1.I1.1 CUP E31B21002120005 CIG 98211540AC per l'importo di € 177.972,21, oneri

fiscali e previdenziali compresi, a seguito di affidamento ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera a) del decreto Legge 16 luglio 2020 n. 76 convertito con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020 e come modificato dal decreto legge 24.02.2023 n. 13 art. 24 e s.m.i..

Ciò premesso tra i signori:

- nato a (.....) il in qualità di Responsabile dell'Area Tecnica - il quale agisce in nome e per conto del Comune di Castello di Godego (Codice Fiscale 81000410266), con sede in Via Marconi n.58, ed ivi per la carica domiciliato, a ciò abilitato dall'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, in forza del Decreto del Sindaco n. 16162 del 30.12.2022, di seguito “Comune”.

-, nato a il, in qualità di Legale Rappresentante dello Studio Breda Patrizi (C.F. e P.I. 04269310282) con sede in Via Palestro, 64/1 - Padova, e capogruppo dell'RTP Studio Breda Patrizi – ing. Giuliano Zen – ing. Nicola Marigo di seguito “prestatore del servizio”.

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE

L'Ente sopradescritto affida al prestatore del servizio sopra indicato l'incarico di direzione lavori, misura, contabilità, nonché coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione di: “Lavori di realizzazione di un nuovo polo d'infanzia comprendente asilo nido e scuola dell'infanzia a Castello di Godego Lotto 1 con facoltà di estensione della progettazione esecutiva e dei lavori di demolizione della scuola esistente Lotto 2. Intervento finanziato dell'Unione Europea – NextgenerationEU. Pnrr. M4.C1.I1.1 CUP E31B21002120005 CIG 98211540AC, come da offerta tecnica ed economica presentata dal suddetto

prestatore del servizio e costituente parte integrante del presente atto, anche se non materialmente allegata, ma agli atti della stazione appaltante, che le parti dichiarano di ben conoscere, nonché con le clausole contrattuali di seguito indicate.

ART. 2 - MODALITA' DI ESECUZIONE

Il prestatore del servizio svolgerà l'incarico in conformità a quanto stabilito dal D. Lgs. 50/2016 s.m.i., dal D.P.R. 207/2010 e s.m.i. nelle parti non abrogate dal predetto decreto legislativo, dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., dalle Linee guida ANAC attuative del Nuovo Codice degli Appalti relative all'affidamento dei servizi attinenti all'architettura ed ingegneria e alle istruzioni dei R.U.P. del Comune di Castello di Godego, nonché nel rispetto della normativa comunque vigente in materia.

Ai sensi dell'art. 23, comma 12, D.Lgs. 50/2016 s.m.i., il prestatore del servizio, con la firma della presente, accetta l'attività progettuale svolta in precedenza e si impegna, inoltre, ad eseguire la propria attività di direzione lavori secondo quanto previsto dal progetto esecutivo dell'opera in argomento, nonché secondo le modalità dichiarate nell'offerta presentata in sede di gara e costituente parte integrante della presente convenzione, anche se non materialmente allegata.

In particolare il prestatore del servizio dovrà svolgere le seguenti attività:

- la direzione dei lavori, misura, contabilità, e liquidazione: il prestatore del servizio resta obbligato dell'osservanza delle norme previste dal D.Lgs. n. 50/2016, e s.m.i., e dal DM 7 marzo 2018 n. 49 ed è comunque responsabile nei confronti dell'Amministrazione Comunale dell'osservanza di tutte le norme che regolano la condotta dei lavori.

La prestazione di direzione lavori sarà svolta dall'abilitato ing. Giuliano Zen, iscritta all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Treviso con il n.1070, a cui competono le responsabilità di cui all'art. 101, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016, e s.m.i..

Si precisa che il direttore dei lavori:

- deve eseguire personalmente l'incarico assunto e pertanto, le proprie competenze ed attività non possono essere delegate se non per quanto espressamente previsto dalla vigente normativa in materia;
- interloquisce in via esclusiva con l'appaltatore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto;
- controlla che:
 - tutte le imprese presenti nel cantiere ne abbiano regolare titolo;
 - tutte le maestranze presenti in cantiere siano regolarmente assunte, o comunque la loro presenza sia autorizzata e risulti regolare;
 - dovrà attenersi, per quanto non in contrasto con la normativa, a:
 1. le indicazioni che il RUP riterrà opportuno fornire;
 2. le richieste avanzate dagli organismi ed Enti preposti al rilascio dei prescritti pareri, autorizzazioni ed approvazioni.

Spetta, altresì, al Direttore dei Lavori l'espletamento delle seguenti attività e l'attestazione in merito:

- All'accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori secondo le indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali;
- All'assenza di impedimenti alla realizzabilità del progetto, sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima dell'approvazione del progetto medesimo.

Nella prestazione professionale di Direzione Lavori sono compresi:

- il coordinamento e supervisione dell'Ufficio di direzione lavori, ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. 50/2016;

- la revisione prezzi qualora si verificasse un incremento e/o diminuzione dei prezzi delle lavorazioni oggetto dell'appalto dei lavori e qualora intervenisse a collaudo avvenuto.

Si precisa che qualora l'importo dei lavori subisse un aumento a seguito della revisione prezzi non è dovuto alcun compenso sull'incremento dell'importo della prestazione professionale.

Durante l'esecuzione dei lavori dovrà, altresì, essere garantito quanto segue:

- la presenza continua in cantiere o, comunque, secondo le necessità legate al cronoprogramma dei lavori, la direzione, l'assistenza e l'alta sorveglianza dei lavori, o comunque in funzione dell'andamento dei lavori, e in ogni caso su richiesta del Comune o del R.U.P.;

- almeno n. 2 (due) sopralluoghi settimanali di cantiere, e comunque nella quantità minima prevista nel C.S.A. dei lavori e/o eventualmente indicata in sede di gara d'appalto nell'offerta tecnica, in giornate ed orario possibilmente fisso concordato con il R.U.P. e l'Impresa appaltatrice, per l'analisi dell'andamento dei lavori, degli adempimenti e delle problematiche connesse, compresa la redazione di un successivo Report della riunione, inviato agli interessati;

- la verifica del rispetto delle revisioni di cui al programma dei lavori contrattuali, la programmazione temporale dei lavori congiuntamente all'impresa esecutrice nell'ambito e nel rispetto di dette previsioni, nonché la

definizione delle modalità di svolgimento delle operazioni di cantiere, sentiti anche i pareri del RUP e dell'ufficio tecnico del Comune;

- inoltre, con periodicità di 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi, la stesura di un apposito verbale circa il rispetto o meno del cronoprogramma contrattuale dei lavori;

- infine, quant'altro proposto e offerto in sede di offerta.

Dovrà essere mantenuta tutta la documentazione prevista dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari ed in specie, aggiornato quotidianamente il giornale dei lavori e tempestivamente, e comunque entro il termine massimo di giorni 30 (trenta), la contabilità dei lavori necessaria al riscontro degli obblighi contrattuali, anche in accordo con l'organo di collaudo.

I documenti relativi alla contabilità lavori dovranno essere redatti separatamente per ogni lotto funzionale finanziato.

Dovrà essere prodotta al R.U.P., almeno in corrispondenza di ogni Stato di Avanzamento Lavori ed in caso di problematiche o esigenze specifiche, una relazione sull'andamento tecnico - economico dei lavori con riferimento ai singoli interventi e al coordinamento fra gli stessi con valutazioni e considerazioni, in particolare, sulla produttività dell'impresa evidenziando eventuali difficoltà o ritardi. Tali note dovranno, altresì, contenere:

- la descrizione dello stato delle opere al momento della maturazione dell'importo dello Stato di Avanzamento Lavori;

- lo stato di corrispondenza economica tra le opere effettivamente eseguite e gli importi previsti nell'offerta dell'impresa appaltatrice;

- la corrispondenza dello stato di avanzamento temporale con il programma dei lavori.

Dovrà essere, inoltre, garantita la redazione di tutti gli elaborati ed atti tecnici necessari (relazioni, domande, atti economici, contabili e grafici, consegna, sospensioni, riprese e fine dei lavori) alla perfetta e completa realizzazione dell'opera, ivi inclusi gli eventuali atti e i documenti tecnici di competenza del Direttore dei Lavori in ordine alla materiale fruibilità dell'opera. Dovranno, altresì, essere svolti tutti gli adempimenti e le attività relative alle eventuali varianti in corso d'opera nei limiti e nell'ambito delle casistiche previste dal vigente Codice dei Contratti pubblici e dalle specifiche linee guida ministeriali n. 3370 del 27/02/2020, nonché tutti gli adempimenti correlati all'iscrizione di eventuali riserve dell'impresa esecutrice e trattazione delle medesime riserve nelle forme e nei limiti previsti dalla normativa vigente nonché dal C.S.A. dei lavori.

Le tempistiche e le modalità relative alla contabilità e misura ed emissione degli stati di avanzamento dei lavori, sono quelle indicate nel C.S.A. dei lavori, che l'affidatario dichiara di aver preso visione ed accettare, nonché quelle previste dal D.M. 07.03.2018 n. 49.

Nell'ambito dell'attività di D.L., il prestatore del servizio dovrà ottemperare a tutte le indicazioni ed obblighi disposti dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione, contemplato dal D.Lgs. 81/2008, e s.m.i..

L'incarico di Direzione Lavori è da considerarsi assolto solamente a collaudo avvenuto e comprende la verifica contabile dei lavori con l'emissione di SAL, secondo comunque le modalità legate alla tipologia di appalto, di contratto e secondo le indicazioni e le richieste dell'organo di collaudo. Nel caso venga

richiesta la revisione prezzi dopo il collaudo, la D.L. deve rifare la contabilità a seguito delle variazioni successive.

- il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori: il

professionista designato è l'ing. Giuliano Zen, iscritto all'Ordine degli Ingegneri di Treviso con il n.1070, qualificato a svolgere tale ruolo, che si impegna ad espletare la propria attività di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori secondo le modalità dichiarate nell'offerta presentata e costituente parte integrante del presente contratto, anche se non materialmente allegata.

Le prestazioni relative all'incarico di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, a cui competono le responsabilità di cui al D.Lgs. n. 81/2008 art.92 e s.m.i

Si precisa che:

- 1) Il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione deve eseguire personalmente l'incarico assunto.
- 2) Il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione deve assicurare la propria presenza in cantiere almeno 2 (due) volte la settimana, e comunque nella quantità eventualmente indicata in sede di gara d'appalto nell'offerta tecnica, se superiore al minimo previsto, o anche più volte se necessario per lavorazioni con rischi particolari. L'esito di detti sopralluoghi dovrà essere riportato sul giornale dei lavori e/o apposito report; il RUP ha facoltà di autorizzare deroghe o sospensioni della predetta obbligazione in relazione all'andamento e alla tipologia dei lavori.

- 3) Il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione partecipa agli incontri, riunioni, conferenze di servizi, convocati direttamente o per mezzo dei collaboratori, dal RUP, anche in orario serale, con preavviso/convocazione fino al giorno prima lavorativo antecedente la riunione.
- 4) Il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione fornisce pareri di competenza al RUP in caso di gestione di riserve.
- 5) Il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione deve, infine, garantire l'espletamento di quanto proposto ed offerto in sede di gara d'appalto nell'offerta tecnica.

L'Amministrazione Comunale ha la facoltà, vista la documentazione di cui al comma 1 (lettere a e b) dell'art. 91 del citato decreto, di sostituire in tutto o in parte la documentazione presentata dal prestatore del servizio senza che questo dia diritto a maggiori o diversi compensi.

Il prestatore del servizio è obbligato all'osservanza delle norme previste dal D.Lgs. 50/2016 e dal DM 7 marzo 2018 n. 49 ed è comunque responsabile nei confronti del Comune all'osservanza di tutte le norme che regolano la condotta dei lavori.

Tutta la documentazione comunque prodotta nell'espletamento delle prestazioni in oggetto resterà di proprietà piena ed assoluta dell'Amministrazione Comunale.

ART. 3 - CONSEGNA DELLA DOCUMENTAZIONE ED ELABORATI

L'incarico dovrà essere espletato in stretto e costante rapporto con il R.U.P. e l'ufficio tecnico del Comune; con la sottoscrizione della presente, il prestatore

del servizio attesta di aver già ricevuto in formato digitale quanto svolto per l'attività progettuale.

ART. 4 – OBBLIGHI ART. 47 D.L. 77/2021 CONVERTITO IN L.108/2021

Trattandosi di opere finanziate dal PNRR il prestatore del servizio:

1. in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 47 comma 4 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito nella legge 29 luglio 2021, n. 108, dichiara, che per l'esecuzione del contratto del servizio o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, **il numero di 3 lavoratori da destinare all'impiego della commessa in questione;** qualora, lungo l'arco temporale di esecuzione del contratto, fosse necessario effettuare delle nuove assunzioni, il prestatore del servizio si impegna a rispettare l'obbligo di assumere almeno il 30% di dette nuove assunzioni da destinarsi all'occupazione di giovani con età inferiore a 36 anni e all'occupazione femminile.

Il mancato adempimento di quanto disposto dal citato art. 47 comma 4 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 convertito nella legge 29 luglio 2021, n. 108 (punto 1), in conformità al comma 6 di detto articolo, determinerà l'applicazione di penali commisurate alla gravità della violazione e proporzionali all'importo del contratto o alle prestazioni dello stesso. Le penali dovute, in deroga all'art. 113 bis del D. lgs. 50/2016, ai sensi dell'art. 50 della citata L. 108/2021, sono calcolate nella misura giornaliera dell'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale e non possono comunque superare complessivamente il 20 per cento di detto ammontare netto contrattuale.

Il mancato adempimento di quanto disposto dal citato art. 47 commi 3 e 3 bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito nella legge 29 luglio 2021,

n. 108 (PUNTI 3 E 4), in conformità al comma 6 di detto articolo, determinerà l'applicazione di penali commisurate in base alla gravità della violazione, all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni dello stesso. Le penali dovute, in deroga all'art. 113 bis del D. lgs. 50/2016, ai sensi dell'art. 50 della citata L. 108/2021, sono calcolate nella misura giornaliera dell'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale e non possono comunque superare complessivamente il 20 per cento di detto ammontare netto contrattuale.

Inoltre la violazione del comma 3 dell'art. 47 determina, altresì, l'impossibilità per l'operatore economico di partecipare in forma singola o in raggruppamento temporaneo, per 12 mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte con le risorse dell'art. 47 comma 1 della citata legge 108.

ART. 5 - RITARDI – INADEMPIENZE – PENALITÀ – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Con riferimento alle prestazioni eventualmente da affidare per la direzione lavori, per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto fissato:

- a. Nella presentazione degli stati di avanzamento lavori, unitamente alla prescritta documentazione contabile, sottoscritta dall'appaltatore con o senza riserva,
- b. Nella presentazione del conto finale,
- c. Nella presentazione ai RUP dei report, dei chiarimenti e delle determinazioni, inerenti l'esecuzione dei lavori o gli obblighi contrattuali in capo all'appaltatore,
- d. Nella presentazione ai RUP delle proposte di variante,

e. Nel rispetto di quanto eventualmente offerto con l'offerta tecnica di gara, si applica una penale pari all'1 per mille dell'importo previsto per le prestazioni relative alla Direzione dei lavori.

Le stesse penali si applicano al CSE in caso di mancato sopralluogo, rispetto al numero di presenze settimanali previste nella presente convenzione o eventualmente aumentate con l'offerta di gara, che potrà essere verificato con la firma di presenza sul giornale dei lavori e con l'invio del report ad impresa, Rup e D.LL.

A tal fine si precisa che l'**Intervento è Finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU con fondi PNRR e Conto Termico del GSE e che dovranno essere rispettate le seguenti date al fine del buon esito del finanziamento ovvero:**

- inizio lavori entro giugno 2023

- Conclusione lavori e rendicontazione entro il 31.12.2025;

e pertanto gli incaricati dovranno concorrere all'obiettivo, rispettando i tempi previsti nella presente convenzione.

Tutte le penalità e spese a carico del prestatore del servizio saranno detratte dal corrispettivo di contratto ancora dovuto, fermo il risarcimento del maggior danno che dovesse derivare al Comune dal verificarsi del ritardo stesso.

Le penali verranno applicate previa diffida e decurtate direttamente dall'importo del compenso da pagare.

Essendo le opere in oggetto finanziate con le risorse del PNRR per cui è previsto il rispetto di determinate tempistiche, il prestatore del servizio che per suo ritardo dovesse compromettere il rispetto di dette tempistiche

e delle scadenze ivi indicate, sarà chiamato a rispondere del danno subito dall'Ente in caso di parziale o mancata corresponsione del contributo.

Quando l'ammontare delle penali raggiunga il 10% dell'importo contrattuale, il Comune si riserva la facoltà di risolvere il contratto per inadempimento, fatto salvo il maggior danno.

In caso di inadempimenti e/o errori nell'espletamento delle attività a cui è tenuto il prestatore del servizio in conseguenza dell'incarico ricevuto, il Comune procede, a mezzo posta elettronica certificata, ad intimare il compimento di quanto necessario per il rispetto delle specifiche clausole d'ordine entro un termine perentorio di 30 (trenta) giorni, sospendendo gli eventuali pagamenti in corso.

In caso di persistente inadempienza, è avviata la procedura di revoca in danno dell'incarico.

Il presente contratto, inoltre, può essere risolto o deve essere risolto durante il periodo di sua efficacia al verificarsi di una o più delle condizioni, applicabili al servizio in parola, indicate all'art. 108 del D.Lgs n. 50/2016, e s.m.i..

Con la risoluzione sorge in capo all'Amministrazione Comunale il diritto di affidare a terzi la prestazione, o la sua parte rimanente, in danno dell'affidatario inadempiente.

L'esecuzione in danno non esime il soggetto inadempiente dalle responsabilità civili e penali in cui lo stesso può incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la revoca dell'incarico/risoluzione del contratto.

E' fatto obbligo al prestatore del servizio di accettare ogni verifica o richiesta di documentazione da parte del "Committente" purché per attività e prestazioni inerenti l'incarico affidato.

ART. 6- ONORARI E MODALITA' DI PAGAMENTO

L'onorario, come da offerta economica presentata in sede di gara, è fissato in € 140.268,45, oltre al contributo integrativo per cassa professionale 4% pari ad € 5.610,45, ed a € 32.093,42 per I.V.A. 22%, per complessivi € 177.972,21, ed è così suddiviso, al netto di contributo integrativo per cassa professionale ed I.V.A.:

- Lavori di realizzazione di un nuovo polo d'infanzia comprendente asilo nido e scuola dell'infanzia a Castello di Godego Lotto 1”.

Le competenze professionali si intendono comprensive delle spese generali e dei compensi accessori per: raccolta dati, sopralluoghi, incontri, riunioni, integrazioni al progetto ed ogni altra attività connessa all'incarico affidato, ivi compresa, per l'incarico di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, l'attività prevista dalla vigente normativa in caso di apposizione di riserve o instaurazione di contenzioso da parte dell'impresa appaltatrice.

Conseguentemente tutte le spese sono conglobate e il prestatore del servizio rinuncia sin d'ora a qualsiasi compenso a vacanza.

Sono a carico del Comune il contributo integrativo previsto dalla vigente normativa per la professione cui appartiene l'incarico, l'eventuale contributo previdenziale INPS e l'imposta sul valore aggiunto.

Il compenso di cui sopra, ai sensi e per gli effetti dell'art. 191 del D. Lgs. 267/2000, comporta limite di impegno per il Comune; ogni eventuale aumento a tale impegno, che si manifesti nel corso dell'incarico, deve essere adeguatamente e preventivamente giustificato. Pertanto, se il prestatore del servizio non provvede a comunicare preventivamente l'esigenza o se il Comune non presta il consenso all'esecuzione delle prestazioni integrative e/o

suppletive e non venga assunto il relativo impegno di spesa, il Comune non potrà riconoscere alcuna somma ulteriore rispetto all'importo indicato nel presente articolo.

Il Comune è estraneo ai rapporti intercorrenti tra il prestatore del servizio ed eventuali collaboratori, consulenti, tecnici specialisti, fornitori delle cui prestazioni intenda o debba avvalersi, qualora il ricorso a tali rapporti non sia vietato da norme di legge o regolamento.

Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non avranno efficacia gli eventuali aumenti delle tariffe professionali che intervenissero dopo l'affidamento dell'incarico.

Tale compenso verrà corrisposto su presentazione di regolare fattura elettronica, a seguito dell'espletamento delle prestazioni, e previa verifica della regolarità contributiva, con le seguenti modalità:

- Con acconti in corso d'opera, erogati in corrispondenza dei SAL emessi, determinati applicando al compenso relativo, la corrispondente aliquota di avanzamento lavori risultante dal SAL stesso;
- Il saldo e la liquidazione finale all'approvazione del Certificato di Collaudo o c.r.e..

Il pagamento dell'onorario maturato contemplato dalla presente convenzione, verrà effettuato entro 30 giorni dal ricevimento della verifica positiva della regolarità contributiva e di non inadempienza Agenzia delle Entrate-Riscossione.

La modifica di contratto durante il periodo di efficacia è disciplinata dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016. Ai compensi derivanti dalle eventuali modifiche contrattuali che dovessero verificarsi durante l'efficacia del contratto, come

previsto dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, verranno applicate le medesime condizioni indicate nell'offerta economica presentata del prestatore del servizio ed in particolare il ribasso del 33 %;

ART. 7 - INTERRUZIONE DELL'INCARICO

Il Comune, a proprio insindacabile giudizio, può avvalersi della facoltà di recedere dal contratto ai sensi del 1° comma dell'art. 2237 del Codice Civile, ed utilizzare, con le modalità ritenute più opportune, il lavoro effettivamente svolto fino al momento del recesso. In tale ipotesi il prestatore del servizio incaricato avrà diritto al compenso previsto per il solo lavoro eseguito.

Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, il Comune si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione in danno del contratto nel caso si verifichi un ritardo come indicato all'art. 4 della presente convenzione.

ART. 8 - CONTROVERSIE

Ogni eventuale controversia che dovesse sorgere in conseguenza del contratto od in relazione alla sua interpretazione, esecuzione o risoluzione e che non si sia potuta risolvere in via conciliativa direttamente tra le parti, quale che sia la sua natura tecnica, amministrativa o giuridica, nessuna esclusa, sarà deferita al giudice competente del Foro di Treviso.

E' esclusa pertanto la clausola arbitrale.

ART. 9 - CLAUSOLA DI RISERVATEZZA

Il prestatore del servizio sarà tenuto ad osservare rigorosamente le regole del segreto professionale a proposito di fatti, informazioni, conoscenze, documenti o altro di cui avrà comunicazione o prenderà conoscenza nello svolgimento delle prestazioni.

Tali documenti e/o informazioni non potranno in nessun modo essere ceduti a terzi o divulgati senza autorizzazione del Comune.

Resta espressamente inteso che il lavoro oggetto dell'incarico sarà sempre considerato di proprietà esclusiva del Comune, che potrà liberamente utilizzarlo ed eventualmente cederlo a terzi, anche nel caso di esecuzione parziale dell'incarico, senza che per questo il prestatore del servizio abbia nulla da ridire.

ART. 10 – CAUZIONE DEFINITIVA

Il prestatore del servizio, a garanzia degli impegni che vengono assunti con la presente convenzione, ha costituito, ai sensi dell'art. 103 D. Lgs. 50/2016 s.m.i., cauzione definitiva a mezzo polizza fidejussoria n. 1139409623 emessa in data 04/07/2023 da HDI ASSICURAZIONI SPA, agenzia PADOVA POLO 1139, di 32.261,85 euro (trenta due mila due cento sessanta uno euro virgola ottanta cinque centesimi) pari al 46 % dell'importo contrattuale ridotto del 50% (essendo un Raggruppamento costituito esclusivamente da microimprese) per effetto del beneficio della/e riduzione/i di cui all'art. 93, comma 7, del D. Lgs. 50/2016, depositata agli atti.

La suddetta fidejussione è stata costituita con le modalità di cui all'art. 93, commi 2 e 3, del Codice dei Contratti pubblici e conformemente al D.M. 19.01.2018, n. 31.

La suddetta cauzione sarà svincolata nei limiti e con le modalità previsti dalla normativa vigente.

Nel caso di inadempienze contrattuali da parte del prestatore del servizio, l'Amministrazione Comunale ha diritto di valersi di propria autorità della suddetta cauzione, in tutto o in parte.

Il prestatore del servizio deve reintegrare la cauzione medesima, nel termine che gli sarà assegnato, se l'Amministrazione Comunale debba, durante l'esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa.

ART. 11 - RESPONSABILITA'

Il prestatore del servizio, in relazione ai rischi professionali derivanti dall'attività oggetto del presente incarico, è tenuto a possedere una polizza assicurativa per la responsabilità civile per la copertura dei rischi di natura professionale.

Il prestatore del servizio all'atto della sottoscrizione della presente convenzione, ha presentato polizza professionale per responsabilità civile, con appendice di precisazione relativa ai lavori di cui all'oggetto.

Sia la polizza che l'appendice avranno validità per tutta la durata dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

La polizza professionale dovrà coprire anche i rischi derivanti da errori o omissioni che abbiano determinato a carico del Comune nuove spese e/o maggiori costi.

In conformità all'art. 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, il prestatore del servizio dovrà comunicare ogni successiva variazione intervenuta nella polizza e nell'appendice.

Il prestatore del servizio solleva comunque il Comune da responsabilità e conseguenze relative ad incidenti ed infortuni che, in dipendenza dall'espletamento dell'incarico, potessero accadere a sé o ai suoi collaboratori, rispetto ai quali il Comune viene dichiarato completamente estraneo.

ART. 12 - TRACCIABILITA'

Il prestatore del servizio assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i..

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti di incasso o pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010.

Il prestatore del servizio si impegna a dare immediata comunicazione al Comune ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Treviso - della notizia dell'inadempimento della propria eventuale controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Il prestatore del servizio dichiara che gli estremi del conto corrente dedicato al rapporto contrattuale oggetto della presente convenzione e le persone delegate ad operare sul conto stesso sono indicati nella nota depositata agli atti del Comune.

ART. 13 – RISPETTO DEL CODICE DI COMPORTAMENTO

Il mancato rispetto degli obblighi derivanti dal Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici, approvato con D.P.R. n. 62/2013, nonché il mancato rispetto degli obblighi derivanti dal Codice di Comportamento dei dipendenti di questo Ente, sono causa di risoluzione del presente contratto ai sensi dell'art. 2, comma 3, del citato D.P.R. n. 62/2013.

Il Responsabile del Settore, il quale interviene in questo atto in rappresentanza del Comune ed il Legale rappresentante del prestatore del servizio, dichiarano, sotto la propria diretta responsabilità, che non sono intercorsi tra di loro, nell'ultimo biennio, rapporti contrattuali a titolo privato, né che il suddetto Dirigente ha ricevuto altre utilità di qualsivoglia genere dal contraente, fatti

salvi gli usi nei termini del Codice di Comportamento ovvero conclusi ai sensi dell'art. 1342 del Codice Civile.

Il prestatore del servizio, nella sua qualità di appaltatore, dichiara di non essere incorso, negli ultimi tre anni, nella violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001, così come interpretato dall'art. 21 del D.Lgs. n. 39/2013 e si impegna altresì a non effettuare assunzioni di personale tra i soggetti indicati dalla citata norma, ai sensi di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del D.P.R. n. 62 del 16.04.2013.

ART. 14 - ELEZIONE DI DOMICILIO

Per quanto concerne l'incarico affidatogli il prestatore del servizio elegge domicilio a Castello di Godego, presso l'Ufficio tecnico comunale.

ART. 15 - TRATTAMENTO DEI DATI

Il trattamento dei dati personali raccolti sarà effettuato, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente procedura, nel rispetto della normativa in materia di contratti pubblici e delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 196/2003 e nel regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27.04.2016 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati); responsabile pro tempore della protezione dei dati personali è dott. Camata Andrea. La sottoscrizione della presente convenzione equivale ad autorizzazione al relativo trattamento.

ART. 16 – DOCUMENTI FACENTI PARTE INTEGRANTE DELLA CONVENZIONE

Le parti dichiarano di conoscere ed approvare in ogni loro parte, come da apposita sottoscrizione telematica, i seguenti allegati facenti parte integrante e sostanziale del presente contratto:

Allegato 1: offerta tecnica;

Allegato 2: offerta economica;

Allegato 3: nota del professionista incaricato assunta al Protocollo Generale del Comune relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari contenente gli estremi del conto corrente dedicato ed i soggetti delegati ad operare sullo stesso.

Le parti dichiarano altresì di conoscere ad approvare in ogni loro parte, come da apposita sottoscrizione telematica, i seguenti documenti facenti parte integrante e sostanziale della presente convenzione, ancorché non materialmente allegati alla stessa:

Allegato: Determinazioni del Responsabile Area Lavori Pubblici n. 105/257 del 22.06.2023 e n.112/267 del 27.06.2023 di aggiudicazione del servizio oggetto della presente convenzione;

ART. 17 – SPESE ED EFFETTI DELLA CONVENZIONE

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione della presente convenzione sono a completo ed esclusivo carico del prestatore del servizio. La presente convenzione è assoggettata ad imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 642/1972 e s.m.i. ed è soggetta a registrazione nei termini e con le modalità di cui al D.P.R. 131/1986 (Testo Unico imposta di registro), avendo ad oggetto prestazioni soggette ad IVA.

La presente convenzione, redatta mediante strumenti informatici su n.22 pagine di cui n.21 intere e n.7 righe nella pagina n.22, viene stipulata in modalità elettronica e le parti la dichiarano e riconoscono conforme alle loro volontà e sottoscrivono il presente documento informatico con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005.

Ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. la modalità elettronica del presente atto è stata assolta mediante l'acquisizione digitale della sottoscrizione.

La presente convenzione è immediatamente eseguibile.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Responsabile Area Tecnica: (firmato digitalmente)

Il Prestatore del Servizio (firmato digitalmente)